

## **CAPITOLATO AMMINISTRATIVO-PRESTAZIONALE**

**«Servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il personale della società Alghero in house srl – unipersonale»**

**Smart CIG: ZEA3A8612A**

***16 novembre 2022***

## INDICE

### DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1.1 Stazione appaltante](#)

[Art. 1.2 Oggetto](#)

[Art. 1.3 Definizioni](#)

[Art. 1.4 Prevalenza clausole capitolato - Nomina effettiva Medico competente - Rinvio](#)

[Art. 1.5 Struttura del capitolato](#)

### PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA

[Art. 2.1 Oggetto della Parte prima e documenti di contratto](#)

[Art. 2.2 Durata del contratto. Opzioni di rinnovo e proroga tecnica](#)

[Art. 2.3 Modifiche in corso di esecuzione del contratto](#)

[Art. 2.4 Corrispettivo](#)

[Art. 2.5 Clausola di revisione dei prezzi](#)

[Art. 2.6 Polizza assicurativa per l'attività professionale](#)

[Art. 2.7 Stipula del Contratto - Consegna in via d'urgenza - Anticipazione del prezzo](#)

[Art. 2.8 Pagamenti del corrispettivo in acconto e a saldo](#)

[Art. 2.9 Tracciabilità dei flussi finanziari](#)

[Art. 2.10 Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione crediti](#)

[Art. 2.11 Inadempimenti e penali](#)

[Art. 2.12 Risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile](#)

[Art. 2.13 Risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile](#)

[Art. 2.14 Recesso](#)

[Art. 2.15 Codice di comportamento](#)

[Art. 2.16 Esclusione arbitrato e foro competente](#)

[Art. 2.17 Trattamento dei dati personali e responsabile esterno del trattamento](#)

### PARTE SECONDA - PRESTAZIONALE

[Art. 3.1 Oggetto del servizio](#)

[Art. 3.2 Piano di sorveglianza sanitaria \(PSS\) o Protocollo sanitario](#)

[Art. 3.3 Destinatari del servizio](#)

[Art. 3.4 Luogo di esecuzione del servizio](#)

[Art. 3.5 Responsabile del contraente](#)

[Art. 3.6 Obblighi a carico della Società](#)

[Art. 3.7 Ulteriori obblighi del contraente](#)

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1.1 - Stazione appaltante**

1. La stazione appaltante è “Alghero in house srl unipersonale”, società in controllo pubblico strutturata secondo il modello in house providing, soggetta alle attività di direzione, coordinamento e controllo del Comune di Alghero (SS), Socio unico.

2. Il Comune e la Società sono iscritti dal 23 agosto 2018 al numero 1081 dell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle Società in house, come previsto dall'articolo 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni (di seguito D.Lgs. n. 50/2016).

### **Art. 1.2 - Oggetto del capitolato**

1. Il presente capitolato prevede le clausole amministrative e prestazionali relative al servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per il personale della società Alghero in house srl – unipersonale.

### **Art. 1.3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente capitolato, si intende per:

- a) «Società»: la Società Alghero in house srl, unipersonale con sede in Alghero (SS), Via Diez, 29;
- b) «aggiudicatario»: l'operatore economico, anche costituito in forma plurisoggettiva, a favore del quale è aggiudicato l'appalto del servizio oggetto del presente capitolato;
- c) «contraente»: l'aggiudicatario dopo la stipulazione del contratto di appalto del servizio oggetto del presente capitolato;
- d) «capitolato»: il presente capitolato amministrativo-prestazionale;
- e) «lettera invito»: la lettera recante le modalità, condizioni e termini di partecipazione alla procedura selettiva inviata agli operatori economici che hanno chiesto di partecipare alla procedura in seguito alla pubblicazione di apposito avviso pubblico;
- f) «DVR»: il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e al Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012;
- g) «D.Lgs. 50/2016»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni;
- h) «D.L. 76/2020»: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e successive modificazioni»;
- i) «D.Lgs. 81/2008»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni»;
- j) «PSS»: il piano di sorveglianza sanitaria con l'insieme degli esami medici e degli accertamenti di salute rivolti ai lavoratori;
- k) «domicilio digitale»: la casella di posta elettronica certificata (PEC) che individua il “luogo virtuale” dove sono indirizzate le comunicazioni alla Società e al contraente;
- l) «R.U.P.»: il responsabile unico del procedimento;
- m) «D.E.C.»: il direttore dell'esecuzione della prestazione;
- n) «datore di Lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività;
- o) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società;
- p) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 80/2008, che, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs., collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008;

- q) «responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- r) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- s) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- t) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- u) «servizio»: il servizio professionale di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 1.4 – Prevalenza clausole capitolato –Nomina effettiva Medico competente -Rinvio**

1. Le clausole del presente capitolato amministrativo – prestazionale, ivi compresi i documenti cui lo stesso fa riferimento o rinvio, sono vincolanti per le Parti.
2. Le clausole del presente capitolato prevalgono in caso di contrasto, anche parziale, con quanto contenuto in altri documenti di progetto e di gara.
3. A seguito dell'individuazione dell'Affidatario, la nomina effettiva del Medico Competente, nell'ambito del servizio in oggetto, è di esclusiva competenza della Società nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza.
4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e alla relativa normativa attuativa, alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e, per la fase negoziale, al codice civile.

#### **Art. 1.5 – Struttura del capitolato**

1. Il presente capitolato è suddiviso in due Parti:
  - a) Parte prima – amministrativa
  - b) Parte seconda – tecnico – prestazionale

## PARTE PRIMA – AMMINISTRATIVA

### Art. 2.1 – Oggetto della Parte prima e documenti di contratto

1. La Parte prima disciplina gli aspetti amministrativi relativi al contratto di appalto del «servizio».
2. Formano oggetto del contratto di appalto i servizi specificati nella Parte II del presente capitolato e negli altri documenti di progetto.
3. Fanno parte integrante e sostanziale del capitolato amministrativo – prestazionale e del contratto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) la Relazione tecnico-illustrativa;
  - b) il preventivo di spesa;
  - c) il Patto di integrità/legalità.

### Art. 2.2 - Durata del contratto. Opzioni di rinnovo e proroga tecnica

1. La durata del contratto è di due (2) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e, se antecedente, dalla data di consegna in via d'urgenza del servizio, risultante da apposita comunicazione della Società al domicilio digitale del contraente.
2. La Società si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di due (2) ulteriori anni, per un importo massimo di 10.000 euro, oltre IVA se dovuta e altre eventuali imposte e contributi di legge. La Società esercita tale facoltà comunicandola al contraente con lettera da inviare al suo domicilio digitale almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto.
3. La Società, prima della scadenza, può esercitare l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. La durata massima della proroga è stimata in mesi sei (6) mesi, ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo massimo di 2.500 euro, oltre all'IVA se dovuta e altre eventuali imposte e contributi di legge. La Società esercita tale facoltà comunicandola al contraente con lettera da inviare al suo domicilio digitale almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. Nel periodo di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società. Il contraente, pertanto, non può pretendere, in aggiunta all'importo vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione di eventuali mezzi strumentali, fatta salva l'applicazione della revisione dei prezzi di cui al successivo [articolo 2.5](#).
4. Trattandosi di affidamento di servizi intellettuale è esclusa la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

### Art. 2.3 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificati nel presente articolo.
2. La Società può richiedere al contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ulteriori servizi e forniture per un importo massimo complessivo non superiore all'ammontare del ribasso offerto in sede di gara.
3. E' prevista la revisione dei prezzi contrattuali, secondo regole e modalità di cui all'[articolo 2.5](#).

4. Le varianti in corso d'opera, determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, sono ammissibili alle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c). In tale caso, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 (cinquanta) per cento del valore del contratto iniziale e, in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, sono ammesse le varianti in corso d'opera per i servizi di soglia inferiore a quella comunitaria di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni e nei limiti previsti dalla stessa disposizione.

6. Se si rende necessario, in corso di esecuzione, a seguito delle suddette modifiche o varianti, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società può imporre al contraente l'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste nel contratto originario senza che il contraente possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Non possono in ogni caso essere richieste integrazioni o maggiori costi per errate valutazioni da parte del contraente rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.

7. Se le modifiche di cui al presente articolo superano l'importo del quinto d'obbligo dell'ammontare del contratto, deve essere stipulato un contratto aggiuntivo. Se le modifiche comportano l'applicazione di nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti dal progetto del servizio ma entro l'importo del quinto d'obbligo, è redatto dal DEC un verbale di concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere da parte del contraente.

8. Le modifiche che comportano variazioni al corrispettivo si applicano con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui è autorizzata la variazione, salvo quanto previsto all'[articolo 2.5](#) per la revisione prezzi.

#### **Art. 2.4 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo per ogni anno di durata del contratto, ivi compreso l'eventuale rinnovo, è pari all'importo di aggiudicazione, oltre oneri e cassa previdenza, fatta salva la revisione dei prezzi di cui all'[articolo 2.5](#).

2. Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. Il corrispettivo contrattuale, così come determinato al momento dell'aggiudicazione, rimarrà fisso ed invariabile per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potrà essere soggetto a revisione, su richiesta delle parti, alle condizioni di cui all'[articolo 2.5](#).

#### **Art. 2.5 - Clausola di revisione dei prezzi**

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale, su richiesta di una delle Parti mediante lettera da inviare al domicilio digitale dell'altra Parte, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in misura non superiore alla variazione percentuale tra

l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi di cui al comma 1 è riconosciuta solo nel caso in cui le variazioni accertate di cui al comma 1 risultino superiori al cinque (5) per cento.

3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di durata del contratto.

4. Il corrispettivo di cui all'[articolo 2.4](#) nella nuova misura risultante dalla revisione sarà corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data della richiesta di cui al comma 1.

#### **Art. 2.6 - Polizza assicurativa per l'attività professionale**

1. L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve fornire alla Società copia della polizza assicurativa per l'attività professionale svolta, d'importo adeguato a coprire gli eventuali danni derivanti alla Società dall'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art. 2.7 - Stipula del Contratto - Consegna in via d'urgenza - Anticipo del prezzo**

1. Divenuta efficace la determinazione di aggiudicazione, il contratto è stipulato entro i successivi sessanta (60) giorni, per l'importo risultante dal preventivo presentato dall'aggiudicatario in sede di selezione.

2. Le spese per la stipula del contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del contraente. Il contratto, stipulato nella forma della scrittura privata, è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

3. A norma dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è prevista, ove occorra, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

#### **Art. 2.8 - Pagamenti del corrispettivo in acconto e a saldo**

1. Il corrispettivo di cui all'[articolo 2.4](#) è corrisposto in rate mensili posticipate (ciascuna di eguale importo), da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, una volta effettuate le verifiche di conformità. Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa dal contraente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Società, il contraente ha diritto agli interessi come stabilito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni.

2. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, sono trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva all'accordo fra la Società e il contraente.



3. Il pagamento della fattura relativa all'ultimo mese antecedente la scadenza del contratto è subordinato al rilascio del certificato finale di verifica di conformità, da emettere da parte del D.E.C e comprende l'importo delle ritenute dello 0,50 operate sulle fatture mensili ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti. La società effettua il pagamento entro un mese dal rilascio del certificato di verifica finale.

4. La società non provvede a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del D.E.C.

5. Ciascun pagamento è subordinato alla verifica di conformità, effettuata dal D.E.C., per il servizio effettuato nel periodo di riferimento, nonché alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di altre cause ostantive previste dalle norme in materia di pagamenti da parte delle società in house. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, eccetto quello finale, è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Società del certificato finale di verifica di conformità, previo rilascio del DURC ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del Contraente e, ove ricorra, dei titolari di subappalti, o dei titolari di cottimi, dal certificato di pagamento deve essere effettuata la trattenuta corrispondente all'inadempimento, nel rispetto della procedura di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma 6, il pagamento è effettuato direttamente dalla Società, previo espletamento da parte del R.U.P. della procedura in contraddittorio con il contraente come previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Ogni pagamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato dal contraente. Nel caso risulti aggiudicatario del servizio un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la fatturazione deve essere emessa unicamente dal capogruppo mandatario del Raggruppamento stesso.

9. Ciascuna fattura deve essere intestata a Alghero in house srl unipersonale, codice identificativo USAL8PV (domicilio digitale: [algheroinhouse@pec.it](mailto:algheroinhouse@pec.it)) e deve riportare:

a) la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo del DM 27 giugno 2017"; sono esclusi i soggetti indicati all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ossia i lavoratori autonomi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto;

b) l'indicazione del CIG e il riferimento al contratto.

## **Art. 2.9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contraente e gli eventuali subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegnano a comunicare alla Società entro sette (7) giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione nella commessa, le coordinate del conto corrente postale o bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti di cui al presente capitolato, nonché, entro lo stesso termine, i nominativi e il codice fiscale dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso



(delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1 del presente articolo deve essere tempestivamente notificata al domicilio digitale della Società.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente capitolato devono avvenire nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a) per pagamenti a favore del contraente, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1;

d) per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, e quelli riguardanti tributi, anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

e) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, anche mediante sistemi diversi da quelli ammessi dalla lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Società e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il contraente si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

6. La violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni civile e amministrative, previste dall'art. 3 comma 9 bis (risoluzione automatica) e dall'art. 6 (sanzioni pecuniarie) della legge n. 136 del 2010.

## **Art. 2.10 - Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione crediti**

1. Il subappalto, ammesso alle condizioni e nei limiti di cui alla lettera d'invito, può essere autorizzato se il contraente ha indicato in sede di preventivo le parti del servizio da subappaltare e secondo la procedura e alle condizioni indicate dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Ciascun subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e i requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera d'invito, proporzionati alla quota di prestazioni da subappaltare.
3. Nei casi di cui all'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Società provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, su semplice richiesta dello stesso.
4. Come previsto dall'articolo 105, comma 2, penultimo e ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il contraente prima dell'inizio della prestazione, deve comunicare per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo, l'oggetto, il nome del sub-contraente e le successive eventuali modifiche a tali informazioni.
5. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.
6. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 2.11 - Inadempimenti e penali**

1. Il contraente deve uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono ai servizi oggetto del presente capitolato.
2. Se si verificano inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato, la Società trasmette comunicazione al domicilio digitale del contraente, contenente l'oggetto e la motivazione delle contestazioni, la richiesta di giustificazioni e il termine entro cui conformarsi alle condizioni contrattuali.
3. In caso di contestazione, il contraente può formulare le proprie deduzioni mediante comunicazione al domicilio digitale della Società, nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, che in caso d'urgenza possono essere ridotti fino a due (2).
4. Se le giustificazioni addotte non sono ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta nel termine indicato al comma 3, la Società, valutata la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva, applica una penale nella misura di seguito indicata:
  - a. *mancata o carente collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione della Società nelle attività di valutazione dei rischi, di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e di organizzazione del servizio di primo soccorso di cui all'[articolo 3.1](#)*: penale da un minimo di 100 euro ad un massimo di 200 euro;
  - b. *mancata o carente istituzione, aggiornamento e custodia, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui di cui all'[articolo 3.1](#)*: penale da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro;
  - c. *mancata comunicazione scritta, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori*

per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata richiesta dall'[articolo 3.1](#): penale da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro;

- d. *mancata redazione o aggiornamento del PSS* di cui all'[articolo 3.2](#) nei tempi indicati dal presente capitolato: tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- e. *mancato rispetto da parte del contraente dei calendari* degli accertamenti sanitari di cui all'[articolo 3.2](#): tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- f. per ogni altro inadempimento diverso da quelli previsti alle lettere da a) a e): penale da 50 (cinquanta) a 200 (duecento) euro per ogni infrazione.

5. Le penali di cui al comma 4 sono fissate in ragione della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva nella stessa infrazione o oltre due sanzioni in ciascun anno di durata del contratto, la sanzione applicata è aumentata fino al 50% per cento, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

6. La Società, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il dieci (10) per cento dell'importo del corrispettivo di cui all'[articolo 2.4](#).

8. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. È esclusa la responsabilità del contraente se l'inadempimento della prestazione è dovuto a causa di forza maggiore, ossia ad evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obligato diretta ad eliminarlo, sempre che l'accadimento impedente non sia dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del contraente, quali, a titolo esemplificativo, eventi nucleari; eventi sismici o di subsidenza; eventi bellici, emergenze sanitarie e epidemie; tumulti, eventi terroristici, incendio e altri eventi tali da impedire le normali attività gestionali e/o ogni adempimento di contratto.

#### **Art. 2.12 - Risoluzione per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile**

1. Se il RUP - DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Il RUP formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono condivise, ovvero se il contraente non controdeduce nel termine assegnato, la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, se per negligenza del contraente l'esecuzione delle prestazioni ritarda rispetto alle previsioni del contratto, il RUP - DEC assegna al contraente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a due (2) giorni, entro i quali il contraente deve eseguire le prestazioni.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 è redatto processo verbale in contraddittorio con il contraente, e se l'inadempimento permane, la Società risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'[articolo 2.11](#).

5. Può costituire causa di risoluzione del contratto, da applicare previo contraddittorio ai sensi dei commi dall'1 al 4, anche uno dei seguenti inadempimenti:

- a) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- b) grave e reiterata violazione degli obblighi di comportamento di cui all'[articolo 2.15](#), comma 2.

6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4:

- a) il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- b) la Società può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in preventivo.

7. Se la Società non si avvale della facoltà prevista dal comma 6, lett. b), l'onere da porre a carico del contraente è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi oggetto del capitolato.

8. È esclusa la responsabilità del contraente nei casi di cui all'[articolo 2.11](#), comma 9.

### **Art. 2.13 – Risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile**

1. Fermo quanto previsto all'[articolo 2.14](#), la Società ha facoltà di risolvere il contratto a semplice richiesta di volersi avvalere della clausola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e dell'art. 1457 del codice civile nei seguenti casi:

- a) mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo per un periodo di tempo da compromettere il regolare adempimento delle prestazioni e degli adempimenti previsti dal capitolato;
- b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dalla Società, dell'importo della cauzione definitiva escussa o della copertura assicurativa di cui al presente capitolato;
- c) fallimento o procedura concorsuale del contraente;
- d) inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) del corrispettivo contrattuale.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del codice dei contratti, la Società può inoltre risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, dello stesso codice sono soddisfatte.

3. La stazione risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del codice dei contratti e nell'ipotesi di cui all'art. 83 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

4. Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto la violazione degli obblighi sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

## **Art. 2.14 – Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, la Società può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione della Società indirizzata al domicilio digitale del contraente, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali la Società prende in consegna i servizi e verifica la regolarità di quelli svolti.
4. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Società si riserva l'applicazione dell'[articolo 2.12](#), comma 6, lett. b).
5. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la Società può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni (30) solari, da comunicare al domicilio digitale del contraente. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, il contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.
6. Se il contraente recede dal contratto prima della scadenza prevista, la Società, oltre all'escussione della cauzione definitiva, ha diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

## **Art. 2.15 - Codice di comportamento**

1. Il contraente si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e le prestazioni rese, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento della Società approvato con deliberazione n. 2 del 29 marzo 2016, pubblicati sul sito della Società all'interno della sezione "Società trasparente", che il contraente stesso dichiara di conoscere ed accettare (<http://www.algheroinhouse.com/wp-content/uploads/2018/05/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-AZIENDALE-DELLA-SOCIETA-ALGHERO-IN-HOUSE.pdf> ).
2. In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento, la Società può risolvere il contratto ai sensi dell'[articolo 2.12](#), comma 5, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione di tali obblighi.

## **Art. 2.16 - Esclusione arbitrato e foro competente**

1. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è competente esclusivamente il Foro di Sassari.

### **Art. 2.17 – Trattamento dei dati personali e responsabile esterno del trattamento**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Società Alghero in house, quale titolare del trattamento dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti e conseguenti all'affidamento del servizio ed esecuzione del relativo contratto. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione del contratto è obbligatorio. Il Responsabile per la protezione dei dati è il Direttore della Società, [direzione@algheroinhouse.it](mailto:direzione@algheroinhouse.it)

2. I dati sono comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'espletamento della procedura di gara o dell'esecuzione del presente affidamento, con le cautele ed i limiti imposti dalla normativa vigente.

3. La Società nomina il contraente responsabile esterno del trattamento dei dati personali con l'obbligo di rispettare le indicazioni di cui al presente articolo e le istruzioni di dettaglio che saranno impartite dalla Società nella sua qualità di titolare del trattamento.

4. Il contraente assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

5. Alla scadenza del contratto, il contraente è tenuto a garantire il passaggio dei dati elaborati e dei relativi archivi, tramite supporto informatico compatibile e dovrà altresì fornire ogni utile collaborazione all'affidatario subentrante in caso di nuovo incarico.



## PARTE SECONDA - PRESTAZIONALE

### Art. 3.1 - Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008, agli artt. 25 e 41, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con riferimento all'attività del Medico Competente e alla sorveglianza sanitaria e i compiti previsti dall'art. 25 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008.

2. La sorveglianza sanitaria ha ad oggetto l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione essenzialmente all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

2. Sono compresi nel servizio gli adempimenti e le prestazioni di seguito indicate:

- a. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi, anche ai fini di programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, nonché alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione, anche ai fini della programmazione, per la parte di competenza, nell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
- c. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione dei rischi, anche ai fini di programmazione, nell'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- d. effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; la sorveglianza sanitaria deve comprendere le visite mediche, gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente; nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite e le analisi sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (ad esempio drug test e alcol test, ecc.).
- e. eseguire prove strumentali quali: prova audiometrica, spirometrica ecc., vaccinazioni, sopralluoghi e riunioni periodiche; eventuali ulteriori accertamenti dovranno essere concordati con gli uffici preposti;
- f. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, preferibilmente in formato elettronico; tale cartella è conservata, con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- g. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- h. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto professionale;
- i. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- j. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare di copia della documentazione sanitaria;
- k. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;



1. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori a rischi specifici e fornire i risultati con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  - m. compilare il "report" delle attività svolte in relazione ad ogni singola fatturazione e trasmetterlo alla Società ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
3. Il contraente deve svolgere le prestazioni in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione coordinandosi con il Datore di Lavoro ed obbligandosi all'osservanza delle leggi e norme vigenti in materia ed alla predisposizione degli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.

### **Art. 3.2 – Piano di sorveglianza sanitaria (PSS) o Protocollo sanitario**

1. Il Piano di sorveglianza sanitaria (PSS) o Protocollo sanitario (PS) definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008.
2. Il Piano è redatto dal medico competente sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale, indicati dalla Società.
3. Il PSS deve tenere conto anche delle risultanze dei sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro.
4. Il Piano si articola nelle seguenti fasi:
  - a) acquisizione, in collaborazione con la Società, delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico e delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili lavorativi che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato – Regioni su temi specifici;
  - b) elaborazione del documento;
  - c) verifica della sua attuazione corretta e tempestiva
5. Il PSS deve prevedere, suddivisi in capitoli ed articoli:
  - a) gli obiettivi della sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro;
  - b) destinatari della sorveglianza sanitaria;
  - c) gli accertamenti sanitari affidati al medico competente;
  - d) la metodologia di sorveglianza sanitaria per i rischi professionali ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81 /2008;
  - e) i metodi per le visite mediche: preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, dopo assenza per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi; alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla legge;
  - f) le tipologie particolari di visite mediche;
  - g) gli accertamenti complementari;
  - h) il metodo per rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - i) la procedura di archiviazione e conservazione delle cartelle cliniche;
  - j) la valutazione epidemiologica dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  - k) il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  - l) lo schema riepilogativo delle professioni, rischi lavorativi per tipologia e sorveglianza sanitaria;
  - m) le modalità di istituzione, ove necessario, di gestione e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici
  - n) la definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari;
  - o) la definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale); dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria); dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

6. Il PSS deve essere consegnato dal contraente alla Società entro 15 (quindici) giorni dall'avvio del servizio. Il Piano deve essere aggiornato entro 10 (dieci) giorni dalla variazione dei rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro.

7. Il PSS costituisce parte integrante del DVR.

### **Art. 3.3 – Destinatari del servizio**

1. Le prestazioni devono interessare tutto il personale dipendente della società Alghero in House Srl, oltre al personale somministrato, variabile a seconda delle esigenze aziendali.

2. Il personale della Società è composto da n. 55 (cinquantacinque) unità, di cui n. 30 (trenta) dipendenti e n. 25 (venticinque) somministrati.

### **Art. 3.4 – Luogo di esecuzione del servizio**

1. Le visite mediche dei dipendenti si devono svolgere presso i locali messi a disposizione dalla Società (via Diez, 29 di Alghero), salvo diversa indicazione del contraente esplicitamente autorizzata dalla Società.

2. Il contraente deve prevedere uno o più centri convenzionati localizzati ad Alghero, di norma nelle vicinanze della sede societaria, dove eseguire visite specialistiche ed esami di laboratorio e/o strumentali richiesti dal Medico competente. I centri convenzionati devono essere comunicati al domicilio digitale della Società con l'avvio del servizio.

### **Art. 3.5 – Responsabile del contraente**

1. Nell'ambito del rapporto contrattuale, il contraente è tenuto a nominare e mantenere un Responsabile del servizio sempre reperibile e incaricato di tenere i rapporti con la Società per la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. Il nominativo deve essere comunicato al domicilio digitale della Società, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e in caso di successiva modifica.

2. Il responsabile del servizio di cui al comma 1 assume il ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi. Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso la Società, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

3. Al Responsabile del servizio sono affidate le seguenti attività:

- a) programmazione e coordinamento delle attività previste nel contratto;
- b) gestione di richieste, segnalazioni e di problematiche, anche sollevate dalla Società;
- c) supervisione del processo di fatturazione delle prestazioni effettivamente rese nell'ambito del Servizio;
- d) supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti della Società.

### **Art. 3.6 – Obblighi a carico della Società**

1. La Società, su preventiva comunicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:

- a) trasmettere al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- b) comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione o cessazione dal servizio, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle sue funzioni;

- c) comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
- d) comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche, qualora il giudizio di idoneità non venga rilasciato al lavoratore direttamente a conclusione della visita medica;
- e) archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate, che sono accessibili solo da parte del titolare dei dati, e dal titolare del trattamento ma solo per adempimenti inerenti e conseguenti al rapporto di lavoro;
- f) conservare le certificazioni a disposizione delle autorità di vigilanza e controllo.

### **Art. 3.7 – Ulteriori obblighi del contraente**

1. Il contraente è obbligato, nell'esecuzione dei servizi affidati, ad osservare le leggi, norme e regolamenti in materia contrattuale, di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

2. Nell'esecuzione dell'appalto, il contraente rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni (cfr. art. 30, comma 3, del Codice dei contratti).

&&&